



CODICE ETICO DEONTOLOGICO DEI CTU E DEI CTP

approvato con delibera di Consiglio
n. 7 del 26.05.2016

Corso Ercole I d'Este, 1 – int. 29 – 44121 Ferrara
Tel. 0532 207126 Fax 0532 248746 e-mail: info@ordingfe.it

www.ordineingegneriferrara.it

CODICE ETICO-DEONTOLOGICO DEI CTU

PREAMBOLO

Il CTU iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara deve dichiarare, all'udienza di conferimento dell'incarico, d'aver letto il codice etico-deontologico e di obbligarsi ad osservare i principi e i doveri in esso contenuti.

ARTICOLO 1 – Principi fondamentali

Nell'espletamento del proprio incarico il CTU è fedele ai principi di correttezza, lealtà, trasparenza e imparzialità.

ARTICOLO 2 – Indipendenza

Il CTU ha il dovere di conservare la propria autonomia tecnica ed intellettuale rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno di qualunque natura.

ARTICOLO 3 – Doveri e poteri

1. Il CTU deve osservare le norme deontologiche della propria professione.
2. Nell'espletamento dell'incarico il CTU deve attenersi scrupolosamente ai dettami del codice di procedura civile, delle relative disposizioni attuative e, in generale, delle norme che regolano il processo, prestando particolare attenzione, qualora sorgano questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, a valutare la necessità o l'opportunità di informare il Giudice in merito.

ARTICOLO 4 – Incompatibilità e incompetenza

1. Il CTU, al di là delle previsioni delle norme processuali sui motivi di astensione dall'assumere l'incarico o di rinuncia al medesimo, deve rendere edotto il Giudice di rapporti - anche pregressi - di lavoro o di stretta amicizia con una delle parti in causa, in modo che sia il Giudice a valutare la loro eventuale rilevanza.
2. Il CTU informerà il Giudice nel caso la consulenza verta prevalentemente su una materia in cui non si possiedono le previste "*speciali competenze*", in modo che il Giudice possa valutare l'opportunità della sostituzione del consulente.
3. A maggior ragione, il CTU informerà il Giudice nel caso la consulenza verta prevalentemente su una materia in cui non si possiedono le competenze professionali previste dalla legge.

ARTICOLO 5 – Condotta

1. Il CTU opera con coerenza, diligenza, educazione, professionalità, puntualità e zelo.
2. Il CTU non può discutere i quesiti con una parte – né con il suo avvocato o consulente tecnico – al di fuori delle riunioni peritali o comunque in assenza delle altre parti e dei loro

consulenti e/o difensori, salvo che gli aventi diritto a partecipare non siano comparsi ancorché regolarmente convocati.

3. Nello svolgimento delle funzioni di CTU l'incaricato deve fissare le date delle riunioni peritali adeguandole alle necessità temporali della consulenza e con adeguato preavviso, in modo da consentire la gestione dei propri impegni professionali a tutti gli aventi diritto a parteciparvi e tenendo conto, per quanto possibile, degli altrui impegni professionali pregressi, ma avendo cura, al contempo, di evitare differimenti conseguenti a strumentali richieste di proroga delle parti o che, comunque, abbiano l'effetto di estendere inutilmente i tempi della procedura.

4. Il CTU non svolge una normale consulenza professionale e il suo preciso ruolo è quello di fornire il proprio contributo tecnico quale ausiliare del Giudice per la ricerca della verità processuale (nel processo civile) sulla base dei soli atti e documenti di causa ed eventualmente svolgendo le specifiche attività e/o indagini autorizzate dal Giudice; il CTU non dovrà esorbitare i limiti del proprio mandato e, in particolare:

a) anche laddove ritenga che il quesito non sia stato correttamente formulato e non consenta di accertare le doglianze lamentate, dovrà astenersi da richieste di integrazione e dalla ricerca autonoma di prove al di fuori del relativo onere ripartito in capo alle parti in base alle regole processuali;

b) ove il CTU prenda contezza che non è possibile rispondere al quesito posto, renderà subito edotto il Giudice, affinché Questi possa emettere il provvedimento che riterrà opportuno.

5. Il CTU deve impegnarsi a espletare l'incarico entro il termine accordato dal Giudice e, ove si renda conto di avere necessità, in via eccezionale, di una proroga dei termini assegnati, dovrà provvedere a formulare espressa istanza in tal senso con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini originari.

6. Il CTU deve essere cosciente della funzione pubblica svolta e di tutti i risvolti ad essa connessi, anche relativamente alla segnalazione al Giudice e agli organi competenti di eventuali situazioni di illecito rilevate.

7. Il CTU profonde il proprio massimo impegno nell'espletare l'incarico indipendentemente dall'importanza o dal valore della causa.

ARTICOLO 6 – Tutela della privacy

Il CTU è tenuto al segreto professionale; a tutela della privacy, deve mantenere il massimo riserbo su tutti gli elementi relativi alla causa, dei quali è venuto a conoscenza leggendo gli atti e durante le operazioni peritali; una volta espletato l'incarico, non dovrà conservare copia di alcun documento, sia informatico sia cartaceo, contenente dati personali in conformità alla normativa di legge e agli ulteriori atti vigenti in materia, ivi incluse le delibere del Garante per la protezione dei dati personali specificamente destinate ad individuare, principi, norme di

comportamento e linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del Giudice e del Pubblico Ministero.

ARTICOLO 7 – Rapporti con le parti

1. Il CTU è tenuto a mantenere un atteggiamento rispettoso e bilanciato nei confronti delle parti, e dei loro difensori e consulenti tecnici; in particolare, il CTU dev'essere consapevole che tutti i consulenti (d'ufficio e di parte) hanno pari dignità.
2. Il CTU non potrà accettare incarichi professionali dalle parti prima di due anni dal termine del mandato.

ARTICOLO 8 – Rapporti con i Giudici

Il CTU si astiene dal condurre azioni promozionali della propria attività professionale direttamente con i Magistrati.

ARTICOLO 9 – Ausiliari

1. Il CTU sceglie i propri eventuali ausiliari senza scopo di lucro.
2. Il CTU informa preliminarmente l'ausiliare dell'attività che dovrà svolgere e dell'obbligo di tutelare la privacy delle parti processuali.
3. Il CTU non incarica soggetti terzi a compiere attività ausiliarie inerenti al mandato ricevuto dal Giudice se non può garantire in prima persona il pagamento delle relative prestazioni.
4. Il CTU verifica preliminarmente, per quanto possibile, l'insussistenza di conflitto d'interessi dell'ausiliare.

ARTICOLO 10 – Operazioni peritali

1. Il CTU deve favorire il regolare e proficuo svolgimento delle operazioni peritali.
2. Il CTU non può effettuare registrazioni audio in sede di operazioni peritali, salvo che non vi sia il previo consenso formale di tutti i presenti o che non sia espressamente autorizzato dal Giudice.
3. Il compito del CTU di svolgere le proprie indagini in piena autonomia ed indipendenza non implica lo svolgimento delle operazioni peritali a prescindere dal contributo dei consulenti tecnici delle parti, rispettandone la funzione e consentendo ai medesimi di esprimere ragionamenti, opinioni, valutazioni, osservazioni nell'interesse delle parti che assistono, nonché, con le modalità assegnate dal Giudice, di esprimere le formali osservazioni alla propria relazione.
4. In ogni caso e anche in mancanza di precise indicazioni del Giudice, il CTU deve garantire il contraddittorio tra le parti, facendo sì che nel corso delle riunioni i presenti abbiano

sempre la possibilità di esprimere i loro ragionamenti e presentare, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.

5. Il CTU è tenuto a redigere i verbali delle operazioni peritali - in particolare dei sopralluoghi, descrivendo le attività compiute - e renderli puntualmente disponibili alle parti.
6. Il CTU non può impedire, senza giustificato motivo, la partecipazione alle attività autorizzate dal Giudice che consistono nell'esame e nell'acquisizione di atti presso Pubblici Uffici alle parti che ne facciano richiesta.
7. Il CTU è tenuto a rendere noti alle parti, non appena possibile, i risultati relativi ad accessi agli atti ed eventuali rilievi, indagini, prove effettuati nel corso delle operazioni peritali.
8. Il CTU non può acquisire nuovi documenti dalle parti nel corso delle operazioni peritali, a meno che tutte le parti lo richiedano formalmente e il Giudice non lo vieti.
9. Il CTU valuta le richieste delle parti in merito alle indagini e, per quelle che ritiene motivatamente necessarie, presenta istanza al Giudice per essere autorizzato a eseguirle; il CTU non deve far lievitare i costi della consulenza, proponendo di eseguire indagini non necessarie.
10. Il CTU, a fronte di comportamenti dilatori, pretestuosi o offensivi delle parti, deve riferire la circostanza al Giudice, affinché Questi possa disporre i provvedimenti del caso.

ARTICOLO 11 – Risposta ai quesiti

1. Il CTU non deve utilizzare un linguaggio altamente specialistico, incomprensibile ai più.
2. Il CTU non deve considerarsi un Giudice, di conseguenza non si cimenterà a scrivere elaborati il cui contenuto esorbiti i limiti della relazione tecnica, invadendo o rischiando di invadere l'area di valutazione propria del Giudice e, in particolare, avrà cura di astenersi dall'entrare nel merito di questioni che non sono di sua competenza, con particolare riguardo ai profili squisitamente giuridici e si limiterà a fornire quanti più elementi possibili di natura tecnica utili a chi dovrà operare valutazioni e determinazioni secondo il diritto.

ARTICOLO 12 – Tentativo di conciliazione

1. Il CTU, nel tentare la pacificazione delle parti, deve evitare di proporre come mera soluzione la media aritmetica tra la richiesta economica di una parte e l'offerta dell'altra.
2. Il CTU, nel corso di un esperimento transattivo, è tenuto a garantire l'assoluta riservatezza delle sessioni private (che potranno svolgersi solo se formalmente autorizzate dalle parti) e a tenere una condotta improntata al principio di correttezza e onestà, evitando accuratamente, in particolare, di esprimere privatamente alle singole parti un diverso e fuorviante orientamento, per condizionarle psicologicamente e indurle a un accordo stragiudiziale.

ARTICOLO 13 – Aggiornamento professionale

Il CTU è tenuto ad aggiornare ed approfondire le proprie conoscenze nelle materie in cui ha dichiarato di possedere “*speciali competenze*” e a partecipare a convegni e seminari su tematiche forensi.

ARTICOLO 14 – Requisiti

Il CTU, a tutela della collettività, deve preventivamente risultare munito di polizza professionale per la responsabilità civile espressamente estesa alle responsabilità derivanti dallo svolgimento di tali funzioni, e deve dichiararlo al momento dell’assunzione dell’incarico.

ARTICOLO 15 – Tutoraggio

Il CTU si rende disponibile a trasmettere la conoscenza tecnica forense, svolgendo attività di tutoraggio a favore dei professionisti principianti.

CODICE ETICO-DEONTOLOGICO DEI CTP

PREAMBOLO

Il CTP iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara dev'essere consapevole dell'esistenza del presente codice etico-deontologico e di obbligarsi ad osservarne i principi e i doveri in esso contenuti.

ARTICOLO 1 – Principi fondamentali

1. Nell'espletamento del proprio incarico il CTP è fedele ai principi di correttezza nei confronti del CTU e dei colleghi CTP, e di lealtà nei confronti della parte assistita.
2. Il CTP è tenuto a operare con diligenza e in buona fede.
3. In particolare, il CTP non può sostenere – consapevolmente – elementi falsi o errati a favore della parte assistita.
4. Il CTP si astiene dal contattare il CTU per questioni che devono essere discusse nel corso delle operazioni peritali nel contraddittorio tra le parti.

ARTICOLO 2 – Doveri e poteri

1. Il CTP deve osservare le norme deontologiche della propria professione.
2. Nell'espletamento dell'incarico il CTP deve conoscere i dettami del codice di procedura civile, delle relative disposizioni attuative e, in generale, delle norme che regolano il processo.
3. In particolare, il CTP ha diritto di partecipare alle operazioni peritali ed ha facoltà di presentare al CTU, per iscritto o a voce, osservazioni e/o istanze sino al termine delle stesse.
4. Di norma, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il CTU.
5. Il CTP deve essere consapevole che in occasione delle operazioni peritali non può farsi sostituire, delegando un terzo, né può farsi assistere da propri ausiliari, salvo espressa autorizzazione del Giudice.
6. Il CTP non può produrre documentazione nuova durante lo svolgimento delle operazioni peritali, salvo l'unanime consenso delle parti e/o autorizzazione in tal senso del Giudice al CTU.

ARTICOLO 3 – Competenza

Il CTP non accetta incarichi nei casi in cui ritenga di non avere adeguata preparazione e competenza e/o nei casi in cui ritenga di non avere adeguati mezzi ed organizzazione per l'adempimento degli impegni assunti.

ARTICOLO 4 – Condotta

1. Il CTP opera con coerenza, diligenza, educazione, professionalità, puntualità e zelo.
2. Il CTP si astiene dal richiedere al CTU strumentali rinvii delle riunioni peritali già fissate, limitando tali richieste ai soli casi di stretta necessità, a meno che non vi sia stato previo accordo con i colleghi CTP.
3. Il CTP profonde il proprio massimo impegno nell'espletare l'incarico indipendentemente dall'importanza o dal valore della causa.

ARTICOLO 5 – Tutela della privacy

Il CTP è tenuto al segreto professionale; a tutela della privacy, deve mantenere il massimo riserbo su tutti gli elementi relativi alla causa, dei quali è venuto a conoscenza leggendo gli atti e durante le operazioni peritali; una volta espletato l'incarico, non dovrà conservare copia di alcun documento, sia informatico sia cartaceo, contenente dati personali in conformità alla normativa di legge e agli ulteriori atti vigenti in materia, ivi incluse le delibere del Garante per la protezione dei dati personali specificamente destinate ad individuare, principi, norme di comportamento e linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del Giudice e del Pubblico Ministero.

ARTICOLO 6 – Rapporti con le parti

Il CTP è tenuto a mantenere un atteggiamento rispettoso nei confronti del CTU e corretto nei confronti delle controparti, dei loro difensori e consulenti tecnici.

ARTICOLO 7 – Rapporti con i Giudici

Il CTP che partecipa alle udienze e alle camere di consiglio interloquisce con il Giudice solo se è dallo stesso appositamente autorizzato.

ARTICOLO 8 – Operazioni peritali

1. Il CTP fornisce supporto tecnico alla posizione della parte assistita mediante un dialogo costruttivo con il CTU ed i colleghi CTP, affinché tutte le ragioni tecniche siano esposte al meglio sia al CTU sia al Giudice.
2. Il CTP non deve ostacolare il regolare e proficuo svolgimento delle operazioni peritali.
3. Il CTP non può effettuare registrazioni audio in sede di operazioni peritali, salvo che non vi sia il previo consenso formale di tutti i presenti.
4. Il CTP, nel caso in cui proponga al CTU di eseguire ulteriori indagini rispetto a quelle da questi già previste, dovrà adeguatamente motivare la proposta.

ARTICOLO 9 – Formulazione delle osservazioni al CTU

Il CTP si impegna a integrare il contraddittorio sviluppato dal CTU nel corso delle operazioni peritali, tenendo comunque conto della migliore strategia difensiva nell'interesse della parte assistita.

ARTICOLO 10 – Tentativo di conciliazione

Il CTP partecipa al tentativo di conciliazione nei limiti della delega a lui specificatamente conferita dalla parte.

ARTICOLO 11 – Aggiornamento professionale

Il CTP è tenuto ad aggiornare ed approfondire le proprie conoscenze in materia di consulenza tecnica forense, partecipando a convegni e seminari.

ARTICOLO 12 – Requisiti

Il CTP, a tutela della propria parte, deve essere munito di polizza professionale per la responsabilità civile espressamente estesa alle responsabilità derivanti dallo svolgimento dell'incarico, e deve dichiararlo al momento dell'assunzione dell'incarico.